00039-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2017

FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - Sent. n. sez. 1891/2017

CARLA MENICHETTI

PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.34827/2017

ANDREA MONTAGNI

FRANCESCA PICARDI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VICENZA

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

(omissis)

avverso l'ordinanza del 13/06/2017 del TRIBUNALE di VICENZA

sentita la relazione svolta dal Consigliere PATRIZIA PICCIALLI;

lette/sentite le conclusioni del PG Luigi Cuomo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Nei confronti di (omissis) era stato eseguito l'arresto in " quasi flagranza" per il reato di cui agli artt. 624, 625 cod.pen. per essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento del valore totale di euro 55,75 sottraendoli nel centro commerciale (omissis) (fatto del (omissis)).

Il Gip presso il Tribunale di Vicenza riteneva di non convalidare l'arresto, evidenziando la l'assenza del requisito della "quasi flagranza", in ragione del fatto che la polizia giudiziaria era pervenuta all'identificazione del responsabile del furto tramite le indicazioni di un testimone oculare (che aveva notato lo straniero disfarsi della refurtiva) e le dichiarazioni della responsabile del centro commerciale quanto alla provenienza delittuosa dei capi ivi contenuti.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Vicenza e chiede l'annullamento dell'ordinanza di non convalida,per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in presenza del requisito della " quasi flagranza".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, in linea con quanto anche sostenuto dal PG presso questa Corte, è infondato.

Il giudice ha rispettato i limiti del controllo riservatogli sull'arresto in flagranza in sede di convalida.

Vanno ricordate in proposito le puntuali indicazioni delle Sezioni unite, rese con la sentenza n. 39131 del 24/11/ 2015,Ventrice:

"In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di "quasi flagranza" non sussiste nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato. La nozione di "inseguimento", caratterizzata dal requisito cronologico dell'"immediatezza" ["subito dopo il reato"], postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto: l'attribuzione dell'eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza (da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice che aveva escluso la quasi flagranza, in una vicenda in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto all'arresto per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello dopo alcune ore dalla commissione del reato ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dalle persone informate dei fatti nonché degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo

della persona offesa: in una situazione in cui, quindi, secondo le Sezioni unite, non poteva ricorrere l'ipotesi dell'"inseguimento" inteso nei termini di cui sopra)".

Ebbene, alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle Sezioni unite, risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto ed il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento. Tale condizione si può configurare nei casi in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma non si può configurare nelle ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito ad un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.

Or bene, alla luce di tale principio, il ricorso non può trovare accoglimento.

Risulta in fatto dal provvedimento del Gip – e tale apprezzamento non può essere qui rinnovato, nei termini prospettati in ricorso- che l'arrestato si era spogliato della borsa contenente la merce e che solo successivamente era stato individuato e trovato in possesso di altra refurtiva [non riguardata dalla contestazione di che trattasi]: è evidente che l'attività della p.g., pur puntualmente svoltasi, non ha consentito di affermare come sussistente quel "nesso" tra il soggetto e il reato fondante la legittimità dell'arresto secondo giurisprudenza consolidata (da ultimo, Sez. 3, n. 3075 del 24/11/2010, dep. 2011,Proc. Rep. Trib. Nola in proc. Aladie).

Secondo la citata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, ai sensi dell'articolo 391, comma 4, cod.proc.pen., deve controllare: *a)* l'osservanza formale dei termini dagli articoli 386, comma 3, e 390, comma 1, cod.proc.pen.; *b)* la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, secondo il disposto degli articoli 380, 381 e 382 cod.proc..pen., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riferimento al caso specifico, una delle ipotesi criminose che consentono o impongono l'arresto (*fumus commissi delicti*); nonché *c)* a valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un "controllo di ragionevolezza" dell'arresto stesso in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 cod.proc.pen.

Tale ultimo controllo deve essere condotto in una prospettiva di lettura che, da un lato, non può riguardare l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato, *ex* articolo 391, comma 5, cod.proc..pen. in combinato con gli articoli 273 e 274 cod.proc.pen.,

all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), e che, dall'altro lato, non può sconfinare in un apprezzamento dei presupposti per l'affermazione della responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito.

Ne consegue, quindi, che la verifica e la valutazione in oggetto vanno fatte in riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizia giudiziaria e, ove il giudice ritenga che la polizia abbia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione.

E' evidente che qui il giudice ha fatto corretto uso di questi poteri, avendo negato la convalida sviluppando considerazioni in linea con i principi sopra enunciati.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 30/11/2017

Il Consigliere estensore
Patrizia Piccialli

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 2 GEN. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Fiorra

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 02 gennaio 2018

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96